

**181. INFORTUNI SUL LAVORO E IGIENE (Prevenzione degli)
A) Norme generali per la prevenzione degli infortuni**

D.Lgs. 19-3-1996 n. 242

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Publicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1996, n. 104, S.O.

Epigrafe

Premessa

1. Campo di applicazione.

2. Definizioni.

3. Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto.

4. Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.

5. Contratto di appalto o contratto d'opera.

6. Servizio di prevenzione e protezione.

7. Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

8. Medico competente.

9. Formazione dei lavoratori.

10. Vigilanza.

11. Informazione, consulenza, assistenza.

12. Coordinamento.

13. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

14. Adeguamenti al progresso tecnico.

15. Requisiti di sicurezza e di salute.

16. Adeguamenti di norme.

17. Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

18. Uso di dispositivi di protezione individuale: modifica dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

19. Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

20. Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

21. Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

22. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

23. Contravvenzioni commesse dai preposti.

24. Contravvenzioni commesse da altri soggetti.

25. Attuazione degli obblighi.

26. Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

27. Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

28. Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

29. Integrazioni all'allegato VII del decreto legislativo n. 626 del 1994 .

30. Disposizioni transitorie e finali.

31. Entrata in vigore.

D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242 ⁽¹⁾.

Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro ⁽²⁾ (1/circ).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1996, n. 104, S.O.

(2) Per il regolamento di attuazione del presente decreto, vedi il D.M. 14 giugno 2000, n. 284.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 24 settembre 1996, n. 5241;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 27 giugno 1996, n. 89; Circ. 19 novembre 1996, n. 154/96; Circ. 20 dicembre 1996, n. 172;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 14 gennaio 1998, n. 14; Circ. 13 maggio 1998, n. 226; Circ. 14 maggio 1998, n. 227;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 9 dicembre 1996; Circ. 21 dicembre 1996;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 10 maggio 1996, n. 59; Circ. 7 giugno 1996, n. 70; Circ. 20 agosto 1996, n. 95; Circ. 4 ottobre 1996, n. 117; Circ. 19 dicembre 1996, n. 162; Circ. 5 febbraio 1997, n. 35; Circ. 4 febbraio 1999, n. 23;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 13 giugno 1996, n. 10.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'art. 43;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare l'art. 1, comma 5, nonché l'articolo 6, comma 7;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE e 91/383/CEE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;

Considerata la necessità di apportare integrazioni e correzioni al citato decreto legislativo n. 626 del 1994;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 novembre 1995;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno;

Emana il seguente decreto legislativo:

1. Campo di applicazione.

1. ⁽³⁾.

2. ⁽⁴⁾.

(3) Sostituisce il comma 2 dell'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(4) Aggiunge i commi 4-*bis* e 4-*ter* all'art. 1, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

2. *Definizioni.*

1. ⁽⁵⁾.

(5) Sostituisce l'art. 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

3. *Obblighi del datore di lavoro del dirigente e del preposto.*

1. ⁽⁶⁾.

(6) Sostituisce l'art. 4, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

4. *Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.*

1. ⁽⁷⁾.

2. ⁽⁸⁾.

(7) Modifica il comma 1 dell'art. 6, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(8) Sostituisce il comma 2 dell'art. 6, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

5. *Contratto di appalto o contratto d'opera.*

1. ⁽⁹⁾.

(9) Sostituisce il comma 3 dell'art. 7, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

6. Servizio di prevenzione e protezione.

1. ⁽¹⁰⁾.

2. ⁽¹¹⁾.

3. ⁽¹²⁾.

(10) Sostituisce il comma 4 dell'art. 8, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(11) Sostituisce il comma 5 dell'art. 8, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(12) Sostituisce il comma 6 dell'art. 8, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

7. Modifiche agli articoli 10 e 12 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽²⁾.

1. ⁽¹³⁾.

2. ⁽¹⁴⁾.

(2) Riportato al n. A/XXXVIII.

(13) Sostituisce la lett. b) del comma 2 dell'art. 10, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(14) Sostituisce la lett. b) del comma 1 dell'art. 12, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

8. Medico competente.

1. ⁽¹⁵⁾.

(15) Modifica il comma 3 e il comma 7 dell'art. 17, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

9. Formazione dei lavoratori.

1. ⁽¹⁶⁾.

2. ⁽¹⁷⁾.

(16) Sostituisce il comma 1 dell'art. 22, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(17) Sostituisce il comma 5 dell'art. 22, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

10. Vigilanza.

1. ⁽¹⁸⁾.

(18) Sostituisce l'art. 23, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

11. Informazione, consulenza, assistenza.

1. ⁽¹⁹⁾.

(19) Sostituisce il comma 1 dell'art. 24, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

12. Coordinamento.

1. ⁽²⁰⁾.

(20) Modifica il comma 1 dell'art. 25, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

13. Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.

1. ⁽²¹⁾.

2. ⁽²²⁾.

3. ⁽²³⁾.

4. ⁽²⁴⁾.

5. ⁽²⁵⁾.

(21) Sostituisce la lett. *d*) del comma 1 dell'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(22) Modifica il comma 1 dell'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(23) Sostituisce la lett. *h*) del comma 1 dell'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(24) Aggiunge un periodo al comma 1 dell'art. 393, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(25) Sostituisce la lett. *h*) del comma 1 dell'art. 394, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

14. Adeguamenti al progresso tecnico.

1. ⁽²⁶⁾.

(26) Sostituisce la lett. *a*) del comma 1 dell'art. 28, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

15. Requisiti di sicurezza e di salute.

1. ⁽²⁷⁾.

(27) Sostituisce l'art. 31, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

16. Adeguamenti di norme.

1. ⁽²⁸⁾.

2. ⁽²⁹⁾.
3. ⁽³⁰⁾.
4. ⁽³¹⁾.
5. ⁽³²⁾.
6. ⁽³³⁾.
7. ⁽³⁴⁾.
8. ⁽³⁵⁾.
9. ⁽³⁶⁾.
10. ⁽³⁷⁾.
11. ⁽³⁸⁾.
12. ⁽³⁹⁾.
13. ⁽⁴⁰⁾.
14. ⁽⁴¹⁾.

(28) Sostituisce i commi 4 e 5 dell'art. 11, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(29) Modifica l'art. 13, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(30) Modifica l'art. 14, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

(31) Sostituisce l'art. 6, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(32) Modifica l'art. 7, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(33) Modifica il comma 1 dell'art. 9, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(34) Sostituisce il comma 1 dell'art. 10, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(35) Sostituisce l'art. 37, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(36) Abroga l'art. 38, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(37) Sostituisce l'art. 39, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(38) Modifica il comma 2 dell'art. 40, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(39) Sostituisce l'art. 58 lettera a), b) e c), D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(40) Modifica l'art. 59, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(41) Modifica l'art. 60, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

17. Uso delle attrezzature di lavoro: modifiche all'art. 36 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁴²⁾.

1. ⁽⁴³⁾.

2. ⁽⁴⁴⁾.

(42) Riportato al n. A/XXXVIII.

(43) Sopprime il terzo comma dell'art. 20, D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, riportato al n. C/I.

(44) Modifica il quarto comma dell'art. 53, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, riportato al n. A/II.

18. Uso di dispositivi di protezione individuale: modifica dell'art. 43 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁴²⁾.

1. ⁽⁴⁵⁾.

(42) Riportato al n. A/XXXVIII.

(45) Modifica l'art. 43, comma 1, lett. d), D.P.R. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

19. Uso di attrezzature munite di videoterminali: modifiche degli articoli 50, 51, 55 e 58 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁴²⁾.

1. ⁽⁴⁶⁾.

2. ⁽⁴⁷⁾.

3. ⁽⁴⁸⁾.

4. ⁽⁴⁹⁾.

(42) Riportato al n. A/XXXVIII.

(46) Modifica l'art. 50, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(47) Modifica l'art. 51, comma 1, lett. c), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(48) Modifica l'art. 55, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(49) Modifica l'art. 58, comma 2, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

20. Protezione da agenti cancerogeni: modifiche degli articoli 61, 63, 69 e 70 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁴²⁾.

1. ⁽⁵⁰⁾.

2. ⁽⁵¹⁾.

3. ⁽⁵²⁾.

4. ⁽⁵³⁾.

(42) Riportato al n. A/XXXVIII.

(50) Modifica l'art. 61, comma 1, lett. b), D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(51) Modifica l'art. 63, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(52) Sostituisce il comma 5 dell'art. 69, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(53) Sostituisce l'art. 70, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

21. Protezione da agenti biologici: modifiche agli articoli 73, 78, 86 e 87 del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁴²⁾.

1. ⁽⁵⁴⁾.

2. ⁽⁵⁵⁾.

3. ⁽⁵⁶⁾.

4. ⁽⁵⁷⁾.

5. ⁽⁵⁸⁾.

6. ⁽⁵⁹⁾.

(42) Riportato al n. A/XXXVIII.

(54) Sostituisce l'art. 73, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(55) Sostituisce il comma 2 dell'art. 78, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(56) Aggiunge i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'art. 86, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(57) Sostituisce le lettere a), b) e c) al comma 3 dell'art. 87, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(58) Modifica i commi 3 e 4 dell'art. 87, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(59) Sostituisce il comma 6 dell'art. 87, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

22. Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.

1. ⁽⁶⁰⁾.

(60) Sostituisce l'art. 89, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

23. Contravvenzioni commesse dai preposti.

1. ⁽⁶¹⁾.

(61) Sostituisce l'art. 90, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

24. Contravvenzioni commesse da altri soggetti.

1. ⁽⁶²⁾.

2. ⁽⁶³⁾.

3. ⁽⁶⁴⁾.

4. ⁽⁶⁵⁾.

(62) Sostituisce la rubrica dell'art. 91, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(63) Modifica il comma 1, lett. a), dell'art. 92, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(64) Modifica il comma 1, lett. b), dell'art. 92, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(65) Modifica il comma 1, lett. a), dell'art. 93, D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

25. Attuazione degli obblighi.

1. ⁽⁶⁶⁾.

(66) Aggiunge l'art. 96-bis al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

26. Modifiche all'allegato I del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾.

1. ⁽⁶⁸⁾.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(68) Modifica l'allegato I al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

27. Integrazioni all'allegato IV del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾.

1. ⁽⁶⁹⁾.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(69) Aggiunge alcuni paragrafi all'allegato IV al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

28. Modifiche all'allegato V del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾.

1. ⁽⁷⁰⁾.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(70) Modifica l'allegato V al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

29. Integrazioni all'allegato VII del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾.

1. ⁽⁷¹⁾.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(71) Aggiunge i paragrafi 2 e 3 all'allegato VII al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, riportato al n. A/XXXVIII.

(giurisprudenza)

30. Disposizioni transitorie e finali.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di direzione politica o, comunque, di vertice delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 ⁽⁷²⁾, procedono all'individuazione dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b*), secondo periodo, del presente decreto, tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività.

2. I decreti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾, come modificato dall'art. 1 del presente decreto, sono emanati entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2, 4 e 11, del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾, come modificato dall'art. 3 del presente decreto, devono essere osservate:

a) entro il 1^o luglio 1996 dalle imprese di cui all'art. 8, comma 5, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*), del decreto legislativo n. 626 del 1994 ⁽⁶⁷⁾;

b) entro il 1^o gennaio 1997 negli altri settori di attività.

4. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al titolo IX del *decreto legislativo n. 626 del 1994* ⁽⁶⁷⁾, come modificate dagli articoli 22, 23 e 24, relativamente alla violazione degli obblighi non ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, i termini previsti dall'art. 20, comma 1, del *decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758* ⁽⁷³⁾, sono raddoppiati e la somma di cui all'art. 21, comma 2, dello stesso decreto è ridotta della metà.

(72) Riportato alla voce Impiegati civili dello Stato.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(67) Riportato al n. A/XXXVIII.

(73) Riportato alla voce Lavoro.

31. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.